COMUNE DI VICOFORTE

(PROVINCIA DI CUNEO)

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **ACQUISIZIONE DI ULTERIORI AZIONI DELLA SOCIETÀ FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE MEDIANTE INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE GIÀ DETENUTA DAL COMUNE DI VICOFORTE – DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Unione Montana del Monte Regale risulta posta in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'ambito della relativa procedura di cessazione e definizione dei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari facenti capo all'Ente;
- nel corso della procedura liquidatoria sono emerse significative difficoltà nell'alienazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione Montana;
- in particolare, come rappresentato dal Commissario liquidatore, risultano tuttora da alienare alcune azioni della società Fingranda S.p.A., attualmente anch'essa in liquidazione;
- il protrarsi della procedura liquidatoria dell'Unione Montana comporta il sostenimento di ulteriori oneri economici e amministrativi, oltre al mantenimento in essere di adempimenti gestionali e contabili necessari sino alla definizione delle residue posizioni patrimoniali;
- in considerazione dell'esiguo valore economico della partecipazione residua e delle difficoltà riscontrate nel reperire soggetti interessati all'acquisto, il Commissario liquidatore ha prospettato ai Comuni interessati la possibilità di acquisire direttamente le partecipazioni ancora detenute dall'Unione Montana;

Dato atto che:

- il Comune di Vicoforte risulta già titolare di una partecipazione azionaria nella società Fingranda S.p.A.;
- il Commissario liquidatore dell'Unione Montana ha proposto la possibilità che il Comune di Vicoforte acquisisca ulteriori azioni della predetta società, attualmente detenute dall'Unione Montana;
- l'operazione comporterebbe un incremento della partecipazione già posseduta dal Comune, per un corrispettivo indicativo pari ad euro 2.700,00;
- l'acquisizione non determinerebbe pertanto l'ingresso del Comune in una nuova compagine societaria, bensì esclusivamente l'incremento della partecipazione già detenuta nella medesima società;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), e in particolare:

- l'art. 4, relativo alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
- l'art. 5, relativo agli oneri di motivazione analitica degli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni;
- l'art. 7, relativo alle modalità di adozione degli atti deliberativi;
- l'art. 8, relativo all'acquisto di partecipazioni in società già costituite;

Richiamato altresì l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazione dell'Ente a società di capitali;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 settembre 2026**,** avente ad oggetto «*Aggiornamento della sezione obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) del documento unico di programmazione semplificato (d.u.p.s.) 2026-2028*»;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 24 settembre 2026**,** avente ad oggetto «*Presa d'atto delle risultanze della liquidazione dell'Unione Montana del Monte Regale in materia di partecipazioni societarie e indirizzi per le conseguenti determinazioni di competenza del Consiglio comunale*.»;

Considerato che:

- la cessione delle residue azioni detenute dall'Unione Montana costituisce una delle attività necessarie per la definizione delle posizioni patrimoniali dell'Ente in liquidazione;
- le difficoltà riscontrate nell'alienazione delle partecipazioni e il modesto valore economico delle stesse hanno determinato il protrarsi della procedura liquidatoria;
- il mantenimento in essere della procedura comporta il sostenimento di costi amministrativi e gestionali ulteriori, la cui incidenza deve essere valutata in rapporto al valore delle residue attività patrimoniali da liquidare;
- l'acquisizione delle azioni da parte del Comune di Vicoforte consentirebbe di contribuire alla definizione delle residue posizioni partecipative dell'Unione Montana, favorendo il completamento delle operazioni liquidatorie e il contenimento dei relativi oneri;

Rilevato che:

- la fattispecie in esame non comporta l'acquisizione ex novo della qualità di socio, essendo il Comune di Vicoforte già titolare di azioni della società Fingranda S.p.A.;
- l'operazione consiste esclusivamente nell'incremento quantitativo della partecipazione già detenuta;

Dato atto che in relazione alla conformità dell'operazione all'art. 4 del TUSP:

- la presente proposta, per quanto sopra descritto, risulta compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- che la stessa è stata sottoposta alle modalità di consultazione pubblicazione prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 21 novembre 2026, ragionevolmente determinata alla specifica finalità perseguita ed alla relativa urgenza, quale presupposto strumentale e necessario per addivenire alla conclusione della procedura di liquidazione della citata Unione Montana, come noto foriera di costi economici ed amministrativi per l'ente;

- che la finalità concretamente perseguita attraverso il citato acquisto inciderebbe positivamente sull'efficacia ed efficienza amministrativa nel perseguimento del più ampio principio di buon andamento, consentendo finalmente la chiusura delle già richiamata procedura di liquidazione;

Valutato, altresì, che:

- l'importo previsto per l'acquisizione, pari ad euro 2.700,00, risulta di modesta entità rispetto alle dimensioni del bilancio comunale;

- l'operazione dovrà trovare copertura nelle disponibilità del bilancio comunale, senza pregiudicare gli equilibri finanziari dell'Ente e la realizzazione delle attività istituzionali;

- non dovranno derivare dall'acquisizione obblighi finanziari ulteriori rispetto a quelli espressamente verificati e autorizzati;

Dato atto che:

- l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo decreto, deve essere trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- la Corte dei conti è chiamata a deliberare, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni previste dal TUSP e che qualora la citata Corte non si pronunci entro il termine previsto, l'Amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'acquisizione della partecipazione societaria in argomento, stante il sussistere dei presupposti normativi e al rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 175/2016;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge n. 241/1990;

- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'area "Amministrativa" – Sindaco", e quello relativo alla regolarità contabile, da parte della responsabile del servizio "Economico e Finanziario", espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.267/2000;

con votazione espressa per alzata di mano,

Presenti:

Favorevoli:

Astenuti:

Contrari:

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisizione di ulteriori azioni della società Fingranda S.p.A. in liquidazione, attualmente detenute dall'Unione Montana del Monte Regale in liquidazione, mediante incremento della partecipazione già posseduta dal Comune di Vicoforte.

3. Di dare atto che il corrispettivo indicativo dell'operazione è quantificato in euro 2.700,00, salvo verifica della documentazione definitiva di cessione e della congruità del prezzo rispetto al valore della partecipazione.

4. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

5. Di stabilire che il perfezionamento del contratto di acquisto avvenga nel rispetto della procedura prevista dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, tenuto conto dell'esito del controllo della Corte dei conti o del decorso del termine di sessanta giorni senza pronuncia.

6. Di demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, l'adozione degli atti gestionali necessari al perfezionamento dell'acquisizione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal presente provvedimento.

7. Di disporre l'aggiornamento delle informazioni relative alla partecipazione acquisita e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Successivamente,

il Consiglio comunale

visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

Presenti:

Favorevoli:

Astenuti:

Contrari:

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.